

Ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione

(Ordinanza sui recipienti a pressione, OSRP)

del ...

Il Consiglio federale svizzero

visto l'articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009¹ sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
e l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981² sulla sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
in esecuzione della legge federale del 24 giugno 1902³ sugli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE);
e della legge federale del 6 ottobre 1995⁴ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC),

ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione, definizioni e diritto applicabile

¹ La presente ordinanza disciplina l'immissione sul mercato di recipienti semplici a pressione fabbricati in serie ai sensi della direttiva 2014/29/UE⁵ (direttiva UE sui recipienti a pressione) nonché la vigilanza del mercato di questi prodotti.

² Il campo d'applicazione è disciplinato dall'articolo 1 della direttiva UE sui recipienti a pressione.

³ Valgono le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE sui recipienti a pressione. In luogo delle definizioni citate nell'articolo 2 numeri 9-11 della direttiva UE sui recipienti a pressione valgono le corrispondenti definizioni della legislazione sulla sicurezza dei prodotti e sull'accreditamento. Vale inoltre la concordanza terminologica riportata in allegato.

⁴ Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, per i recipienti semplici a pressione valgono le disposizioni dell'Ordinanza del 19 maggio 2010⁶ sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

Art. 2 Condizioni per l'immissione sul mercato

I recipienti semplici a pressione possono essere immessi sul mercato soltanto se:

- a. non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né la sicurezza dei beni, quando sono installati e mantenuti in modo corretto nonché utilizzati conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili, e
- b. soddisfano i requisiti fissati nell'articolo 4 e nell'allegato I della direttiva UE sui recipienti a pressione⁷.

Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

¹ Per la valutazione della conformità dei recipienti semplici a pressione valgono i principi e le procedure di cui agli articoli 12-14 e agli allegati I, II e IV della direttiva UE sui recipienti a pressione⁸.

² Non vale l'obbligo di apporre la marcatura CE. Se la marcatura CE è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, può essere mantenuta. Per l'apposizione di ulteriori dati e marcature si applica l'articolo 16 commi 3 e 4 della direttiva UE sui recipienti a pressione.

³ Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:

- a. essere accreditati ai sensi dell'Ordinanza del 17 giugno 1996⁹ sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD);
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

⁴ Il capitolo 3 (art. 24-34c) dell'OAccD disciplina le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione.

Art. 4 Disposizioni sugli operatori economici

¹ Gli obblighi dei seguenti operatori economici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sui recipienti a pressione¹⁰:

RU

¹ RS 930.11

² RS 832.20

³ RS 734.0

⁴ RS 946.51

⁵ Direttiva 2014/29/EU Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione), versione della GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.

⁶ RS 930.111

⁷ Cfr. nota art. 1 cpv. 1.

⁸ Cfr. nota art. 1 cpv. 1.

⁹ RS 946.512

- a. fabbricanti: articolo 6;
- b. rappresentanti autorizzati: articolo 7;
- c. importatori: articolo 8;
- d. distributori: articolo 9.

² L'applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori o ai distributori è disciplinata dall'articolo 10 della direttiva UE sui recipienti semplici a pressione.

³ L'identificazione degli operatori economici nei confronti degli organi di controllo è disciplinata dall'articolo 11 della direttiva UE sui recipienti semplici a pressione.

Art. 5 Definizione delle norme tecniche

L'articolo 6 LSPro disciplina la designazione delle norme tecniche. La Segreteria di Stato dell'economia è competente.

Art. 6 Vigilanza del mercato

La vigilanza del mercato relativa ai recipienti semplici a pressione è disciplinata dagli articoli 20-28 dell'OSPro.

Art. 7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ L'Ordinanza del 20 novembre 2002¹¹ sui recipienti a pressione è abrogata.

² Gli altri atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...

Art. 8 Disposizioni transitorie

¹ I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo il diritto anteriore possono essere messi in servizio anche dopo il 20 aprile 2016.

² Le decisioni e gli attestati degli organismi di valutazione della conformità redatti ed emessi secondo il diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordinanza.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera federale, Corina Casanova

¹⁰ Cfr nota art. 1 cpv. 1.

¹¹ RU 2003 107, 2010 2583

Concordanza terminologica

Per la corretta interpretazione della direttiva UE sui recipienti semplici a pressione¹² a cui ci si riferisce nella presente ordinanza, vale la seguente concordanza terminologica:

UE	Svizzera
a. Espressione tedesca	
<i>Unionsmarkt</i>	<i>Schweizer Markt</i>
<i>Union</i>	<i>Schweiz</i>
<i>Mitgliedstaat</i>	<i>Schweiz</i>
<i>Amtsblatt der Europäischen Union</i>	<i>Bundesblatt</i>
<i>Notifizierte Stelle</i>	<i>Bezeichnete Stelle</i>
<i>EU-Rechtsvorschriften</i>	<i>Rechtsvorschriften</i>
<i>EU-Konformitätserklärung</i>	<i>Konformitätserklärung</i>
<i>EU-Baumusterprüfbescheinigung</i>	<i>Baumusterprüfbescheinigung</i>
<i>EU-Baumusterprüfung</i>	<i>Baumusterprüfung</i>
<i>Einführer</i>	<i>Importeur</i>
<i>Gute Ingenieurspraxis</i>	<i>Stand des Wissens und der Technik</i>
<i>Notifizierende Behörde</i>	<i>Bezeichnende Behörde</i>
b. Espressione francese	
<i>Marché de l'Union</i>	<i>Marché suisse</i>
<i>Union</i>	<i>Suisse</i>
<i>Etat membre</i>	<i>Suisse</i>
<i>Journal officiel de l'Union européenne</i>	<i>Feuille fédérale</i>
<i>Organisme notifié</i>	<i>Organisme désigné</i>
<i>Actes de l'Union</i>	<i>Dispositions légales / législation</i>
<i>Déclaration EU de conformité</i>	<i>Déclaration de conformité</i>
<i>Attestation d'examen UE de type</i>	<i>Attestation d'examen de type</i>
<i>Certificat d'examen UE de type</i>	<i>Certificat d'examen de type</i>
<i>Examen UE de type</i>	<i>Examen de type</i>
<i>règles de l'art</i>	<i>L'état des connaissances de la technique</i>
c. Espressione italiana	
<i>Mercato dell'Unione</i>	<i>Mercato svizzero</i>
<i>Unione</i>	<i>Svizzera</i>
<i>Stato membro</i>	<i>Svizzera</i>
<i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	<i>Foglio federale</i>
<i>Organismo notificato</i>	<i>Organismo designato</i>
<i>Atti dell'unione</i>	<i>Disposizione legale</i>
<i>Approvazione europea di materiali</i>	<i>Approvazione europea di materiali</i>
<i>Dichiarazione di conformità UE</i>	<i>Dichiarazione di conformità</i>
<i>Esame UE del tipo</i>	<i>Esame del tipo</i>
<i>Procedura per la certificazione di esame UE del tipo</i>	<i>Procedure d'esame del tipo</i>

¹² Cfr. nota art. 1 cpv. 1

Certificato di esame UE del tipo
Corretta prassi costruttiva

Certificato di esame del tipo
Stato della scienza e della tecnica
